

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Off. 1915

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino denunciale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com. e Ubaldo
Vallarino nelle sue qualità
di Presidente dell'I.R.E.P.
dimoranti (2) in Buio di Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il
Fig. Lacognolo Antonio
convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 16/9/53 in

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1-3 delle
Casa Popolari in Fossano

Durata della locazione: 16/9/53 al 10/8/54

Corrispettivi pattuiti: L. 2400 = mensili anticipati

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Buio di Casimiro, addì 25/9/1953



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

Com. e Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, al N. 1997

vol. foglio registro Aut. Fossano, ed esatte lire Cento

(*) Bollo a calendario.

(*)



PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1937).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) **Con.te Ubaldo VAL**

**LARINO fu Giuseppe nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.P.**

dimorant. (2) **Brindisi, Via Casimiro, 9**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant. (3) **ed il**

Signor LACERIGNOLA Antonio

di Vito

..... convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 agosto 1956**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **appartamento n. I/B al I° lotto
delle case popolari in Fasano - Via per Taranto**

Durata della locazione: **dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 2.400,= mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addi

3 AGO. 1956

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Con.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addi **11 AGO** 19 al N. **605**

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **1000**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritt. ⁽¹⁾ Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e ⁽²⁾ in Brindisi Via Casimiro dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. denunziant. e ⁽³⁾ ed il

Sig. LACIRIGNOLA ANTONIO

convenzioni che ⁽⁴⁾ hanno avute
esecuzione col giorno ⁽⁵⁾ 22 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE ⁽⁶⁾

Designazione delle cose locate: Appartamento n.1/B al 1° Lotto delle Cas
Popolari in Fasano Via per Taranto

Durata della locazione: 22 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £.2400 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 22 AGO. 1954



PREZIDENTE
DENUNZIANTE ⁽⁷⁾
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 9 SET. 1954 19 al N. 1568
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. LACIRIGNOLA Antonio

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/B del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.400 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 10 Agosto 1960

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

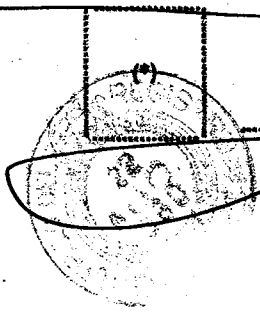
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 140

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1.400.000

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1)
Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant (2)
e Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant (3)
ed il

Sig. LACIRIGNOLA Antonio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

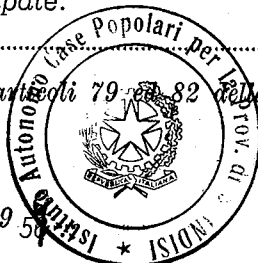
Designazione delle cose locate : Appartamento n. 1/B del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di CASANO

Durata della locazione : dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti : L. 2.400 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli artt. 79 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO 1959 19 58



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1959 19 al N. 1386

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte l.

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Giovane Calasso

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e dettate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. *Leiniquolo Antonio*

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/B del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di *Lecce*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2400 mensili anticipate 28500

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 155

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Leiniquolo*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. Lacerigiosa Antonio

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/B del 1° Lotto
di case popolari nel Comune di Pesaro

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 2400 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27 Agosto 19 57

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

1 AGO

19

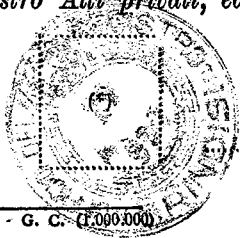
al N. 1824

vol. foglio

registro Atti privati, ed esatte lire Trucchi

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
- Tasse - 2

ale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 2 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. Com/te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant. BRINDISI via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra esse denunziant. (3) ed il

Sig. LACIRIGNOLA Antonio

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10/8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n° I/B del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10/8/1963 al 10/8/1964

Corrispettivi pattuiti: 4240-
Reddito ~~catastale esclusa la rivalutazione 1963~~ 2080

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A add.



I. DENUNZIANTE (7)

Com. Com. Ubaldo VALLARINO

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 216

vol. foglio registro Abi. Abitiati, ed esente 200
28 AGO. 1963

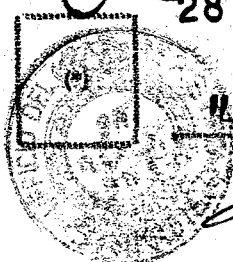
(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE
CARMEINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

U. V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)



Ubaldo VALLARINO

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, rinuncia di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

a) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

In esenzione
(art. unico della legge 21-11-1900, n. 1280)

MOD. 1-ART. 1
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. LACIRIGNOLA ANTONIO

hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 19 62

esecuzione col giorno (5) 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. B/1 del 1° lotto

Designazione delle cose locate: di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4340 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add 27 Agosto 1962
DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add 19 1962 al N. 1726

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
(Dot. Davide Fasola)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

INQUILINO L. Carignani Antonio nato a _____ il _____
l'appartamento del Lotto 1^o alla via Nazione dei Trulli scala B int. 1
Vani utili 2 Vani legali 3,5
riportato in catasto Edilizio Urbano alla partita n. 6346
del Comune di Garonno
foglio 147 particella 678 sub. 9 Rendita 15960

Confinanti appartamento

Nord Via Nazionale dei Trulli
Est A/2 Di Zanna Antonio
Sud Via F. Turati
Ovest B2 Pantaleo Giuseppe

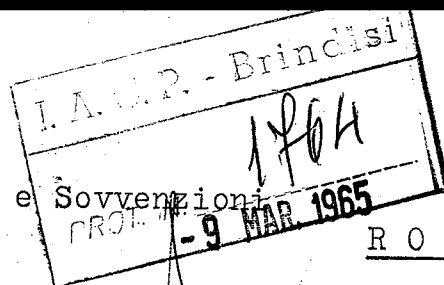
Confinanti Scantinato

Nord _____
Est _____
Sud _____
Ovest _____

aree Comuni scala e terrazzo

aree individuali _____

AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dell'Edilizia e
Divisione 19^a



R O M A

e, per conoscenza,

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
- Via Casimiro n° 9 -

BRINDISI

Il sottoscritto LACIRIGNOLA Antonio di Vito e fu Sarcinella Maria, nato a Fasano il 22.5.1920, guardia di P.S. in servizio presso la Sezione Comando del Commissariato Compartimentale di P.S. di Bari, inquilino dell'alloggio sito in Fasano (Brindisi), via Nazionale dei Trulli n° 150 - 1° Lotto - Scala B - Int. 1, composto da due vani utili più accessori (quattro vani legali), con la presente rivolge rispettosa istanza affinché codesto Ministero si compiacca di esaminare l'opportunità di concedergli l'autorizzazione per poter affittare il predetto alloggio, giusto l'Art. 6 del contratto di cessione a riscatto dell'alloggio stesso, stipulato, di concerto con l'Ente interessato, il 19 Agosto 1963, presso il notaio Vincenzo dr. LOIACONO, in Brindisi, (contratto n° 49229 di repertorio e n° 3308 di raccolta).-

Quando, nel 1953, gli fu concesso, con regolare Bando, dallo Istituto Case Popolari di Brindisi, l'alloggio, in un primo tempo a locazione, lo scrivente prestava servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Brindisi e quel Comando, essendo Fasano nell'ambito della Provincia di Brindisi, gli permetteva di avere la residenza e la dimora fuori dalla Sede di servizio.

Nell'anno 1963, interpellato dall'Ente Gestore, accettò di riscattare l'alloggio mediante un mutuo di 10 anni.

Trasferito, poi, per ragioni di servizio e di organico, e comunque d'Autorità, da Brindisi al Reparto di Bari, non gli è stato più permesso di risiedere fuori Sede, giusto quanto previsto dal Regolamento del Corpo delle Guardie di P.S., per cui è stato costretto trasferire la propria famiglia, moglie ed un figlio, in questa città, prendendo in affitto un alloggio privato di due vani e servizi.

Si permette far presente, inoltre, che fra pochi anni sarà messo in quiescenza per limiti di età ed ha intenzione di ritornare, con la propria famiglia, a Fasano, paese nativo e dove risiedono tutti i suoi familiari.

Aggiunge che nessuno del suo nucleo familiare possiede beni immobili nel territorio dello Stato.

Pertanto, chiede la facoltà di poter affittare l'alloggio sito in Fasano, come già detto, a titolo provvisorio e con il canone che fisserà l'Ente Autonomo Case Popolari di Brindisi.

Certo che la presente verrà accolta favorevolmente, anticipatamente ringrazia ed ossequia.

Lacirignola Antonio

LACIRIGNOLA Antonio - Via Enrico
Toti n° 16/5 - Bari -

Fasano li 10.3.1965



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE
BARI

Ufficio Amm.vo

N. 8169 di prot. Sez.

Risposta al foglio del

N. Div. Sez.

ALLEGATI N.

OGGETTO: D.P.R. 17.1.1959 n.2 e successive modificazioni - Istanza di con-
senso di affitto del Sig. Antonio La Cirignola - alloggio popolare
sito in Fasano, via Nazionale dei Trulli n.150.-

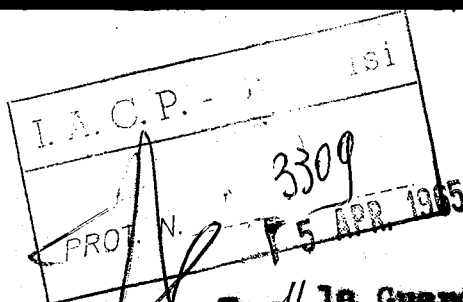
Con lettera 16.3.1965 n.1698, inviata per conoscenza alla S.V., il Ministero dei Lavori Pubblici, ha rimesso a questo Provveditorato l'istanza in data 10 Marzo 1965 inoltrata dalla S.V. per ottenere, a causa di trasferimento per ragioni di servizio, il consenso ad affittare l'alloggio sito in Fasano sulla Nazionale dei Trulli n.150, giusta art.6 del contratto di cessione a riscatto dell'alloggio stesso, stipulato con l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi.

Questo Provveditorato, ritenuti validi i motivi esposti dalla S.V. nella detta istanza, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 17 Gennaio 1959, accorda il richiesto consenso.-

IL PROVVEDITORE REGIONALE

D/G

1° letto C.P. Scalo B/1

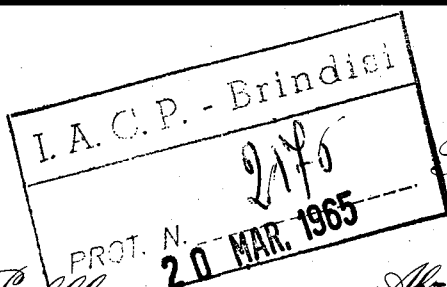


3 APR. 1965

Bari, li

- Al la Guardia di P.S.
Sig. Antonio LA CIRIGNOLA
Nucleo Compartimentale Polizia Ferroviaria
BARI
e.p.c.i
- All'Istituto Autonomo Case Popolari

BRINDISI



Ministero dei Lavori Pubblici
Direz.Gen.Edil.Stat.e Sovv.

Divisione
Prot. N° I9*
I698 *Allegati* 1

Roma, 16 MAR. 1965
AL PROVVEDITORE ALLE OO.PP.
PER LE **PUGLIE** -

BARI

e.p.c.:

Ricevuto
~~ALLA~~ GUARDIA DI P.S.
~~SIG. ANTONIO LA CIRIGNOLA -~~
Nucleo Compartimentale polizia
Ferroviaria- BARI

OGGETTO

A
R
D.P.R. 17.1.1959, n. 2 e suc
cessive modificazioni -
Istanza affitto signor
ANTONIO LA CIRIGNOLA -

ALL' I.A.C.P. di

BRINDISI

Alloggio popolare sito in
Fasano (Brindisi) via
Nazionale dei Trulli, 150-

RACCOMANDATA R.R.

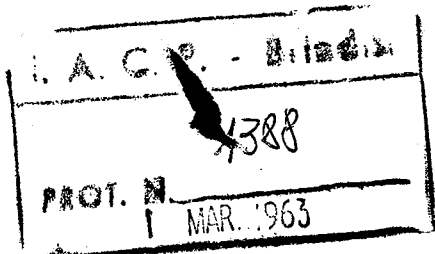
Come è noto, con il decreto ministeriale 8 gen
naio 1965, n. 172, è stata delegata ai Provveditori alle OO.PP.
con decorrenza dal 1° febbraio 1965 la facoltà attribuita al Mi
nistro per i LL.PP., dall'art. 16, 4° comma del D.P.R. 17.Gen.
1959, n. 2 e successive modificazioni, di accordare il consen
so all'affitto degli alloggi di tipo popolare ed economico.

Ciò premesso, si trasmette per i provvedimenti
di competenza, l'unita istanza relativa al nominativo in og
getto con n.ro **1** allegati.

IL MINISTRO
114

da/g

DLL/



Brindisi, li 19 febbraio 1963

All'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di

BRINDISI

In esito alla nota n.888 dell'8 corrente di codesto Istituto, faccio presente che intendo riscattare l'alloggio sito in Fasano, lotto 1° scala B, via Taranto, mediante pagamento rateale in 10 anni, e secondo le modalità previste per legge.

In attesa di conoscere il relativo importo mensile da versare, nonchè il giorno della stipulazione del relativo contratto, porgo distinti saluti.

Salvatore De Antonio

A

B

H

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. 888

Brindisi li 8 FEB '63

AL SIG. Lacirignola Antonio

1° lotto - Via Taranto - n. 13

FASANO

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in

FASANO Lotto 1° Scala B

via Taranto a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. 1.008.420 =

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzio-
ne oppure rateizzato in non oltre 20 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è
necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazio-
ni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare
dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero
degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7
della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua
conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stes-
sa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qual-
siasi titolo.-

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GC/ta.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

--o--

Rione.....Case Popolari
Isolato.....1° Lotto
Alloggi.....Uno
Stanze n.....2+ accessori

Pervenuta il
Registrata al n.....
Firma del Funzionario
.....

DOMANDA

DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN ALLOGGIO POPOLARE AI SENSI DEL D.P.R.
17.1.1959, N° 2.

All'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di
BRINDISI

LACIRIGNOLA Antonio di Vito e fu Sarcinella Maria

Il sottoscritto
nato a ...Fasano(Brindisi)..... il 22.5.1920..... domiciliato a Fasano
(Brindisi)..... Via Taranto -1° Lotto-Scala B/1 Rione...Case Popolari
Isolato 1° Lotto.....scala B....Piano terra Quartino
chiede a codesto Istituto la cessione in proprietà dell'alloggio da
lui tenuto in locazione dal 10.1.1953.....composto di N° DUE.....
vani ed accessori,- oppure - chiede a codesto Istituto ai sensi del
2° comma dell'articolo 5 del D.P.R. 17.1.1959,n.2 la cessione in
proprietà di un alloggio diverso da quello che attualmente occupa
che si rendesse eventualmente disponibile nel medesimo Rione o nel
Rione (1)..... e composto di N°.....vani ed accessori,
in quanto l'alloggio da lui tenuto in locazione non è proporzionato
al suo nucleo familiare (2).

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabi-
lità :(le dichiarazioni devono essere fatte tanto per l'uno che per
l'altro coniuge non legalmente separato)

☒ - non è

a) che _____

il proprio coniuge Sig...FANIZZA Filomena..... ☒ - non è (2)
Fasano
proprietario nel Comune didi altra abitazione
./.

- (1) Indicare la località prescelta
(2) Cancellare la parte che non interessa

I. A. C. P. - Brindisi	
PROT. N.	2357
Brindisi, li	25 MAG 1959

b) che ~~ha~~ - non ha (2)

il proprio coniuge Sig. FANIZZA Filomena ~~ha~~ - non ha (2)
ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendi-
ta di altri alloggi costruiti con concorsi o contributo dello Sta-
to o con mutui di cui alla Legge 10.8.1950, n. 715.

c) che ~~non fa parte~~ non fa parte (2)

il proprio coniuge Sig. FANIZZA Filomena ~~non fa parte~~
- non fa parte (2) di cooperativa che beneficia di detta Legge, e
~~non usufruisca~~ - non usufruisca (2) di altri benefici sulla edi-
lizia sovvenzionata dello Stato. In caso affermativo indicare
quali -----

Il sottoscritto dichiara che la sua famiglia si compone come
appresso:

COGNOME E NOME	Anno di nascita	Relazione di parentela
LACIRIGNOLA Antonio	22.5.1920	Capo famiglia
FANIZZA Filomena	15.2.1924	Moglie
LACIRIGNOLA Vito	17.8.1951	Figlio
.....		
.....		
.....		
.....		

Il sottoscritto dichiara che i propri redditi di lavoro e degli
altri suoi familiari sono i seguenti: (3)

Paga da guardia di P.S. £. 51.077 mensili - la moglie £. 40.000
mensili
.....
.....

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra esposto è perfetta-
mente rispondente alla realtà e si obbliga fin d'ora a produrre, a
richiesta dell'Istituto, la documentazione a comprova delle sue di-
chiarazioni.

./.

(2) Cancellare la parte che non interessa

(3) Indicare nominativi ed importi

Chiede, inoltre, l'ulteriore riduzione del prezzo di cessione nella misura dello 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio che ha in locazione dal 10.1.1953

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nel D.P.R. 17 gennaio 1959, n°2 e di ogni altra disposizione al riguardo.

(firma per esteso)

P.S.= Lo scrivente ha partecipato al reclamo presentato a codesto Ente dagli inquilini della palazzina ove ha l'alloggio per ottenere la revisione del pare-prezzo stabilito per il riscatto. Quindi accetta l'alloggio, ma si assoggetta all'esito del reclamo suddetto.

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

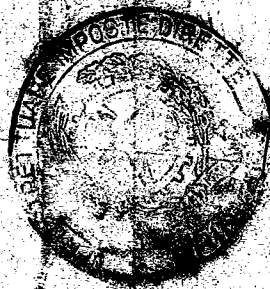
Si certifica

che Lacirignola Antonio non figura tassato agli effetti della
imposta Complementare per l'anno 1959.

Negativo per redditi mobiliari ed immobiliari.

Si rilascia per uso alloggio.

Brindisi, 29 OTT. 1959



Il Direttore

Mod. 103
Fertile
in commercio

3966

Reg. Com. e fabb.

*Scelta 3 h
Lotto 1. FASANO*

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE

POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Via Casimiro, 27

B R I N D I S I

[Signature]

Il sottoscritto LacIRIGNOLA ANTONIO assegnatario di un alloggio popolare sito in Fasano al 1° Lotto sc/ B int. 1 -

Avendo ultimato il pagamento della rate di ammortamento in data 28/6/1973 - chiede a codesto Spett/le IACP la quietanza liberatoria, pertanto, allega alla presente fotocopia dell'ultimo versamento.

Distinti saluti.

Fasano, li - 10/12/79

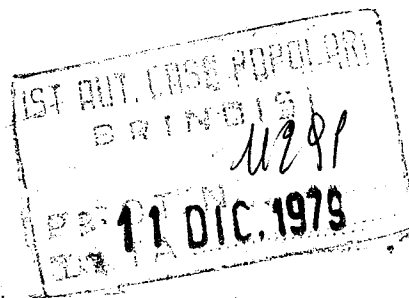
- LACIRIGNOLA ANTONIO -

Lacirignola Antonio

N.B. Per ogni comunicazione si prega di inviare presso il seguente indirizzo : LACIRIGNOLA ANTONIO Presso D'ONOFRIO ANTONIO Contrada LAMASCOPEONE, n° 33 FASANO- (*Brindisi*)

*Richiesta
quietanza*

[Signature]



5411

26 GIU 1980

Al notaio Vincenzo LOIACONO- BRINDISI

In allegato si trasmette la documentazione tecnico_catastale necessaria alla modifica dell'atto intestato al sig. LACIRIGNOLA Antonio - 1° Lotto case popolari-Via Taranto-FASANO.

IL PRESIDENTE

(Errico ORTESE)

LO/MT/DV

3212

APR. 1980

Al notaio Vincenzo DIACORO- BRINDISI

Al sig. LACIRIGNOLA Antonio c/o

D'Onofrio Antonio-Contrada

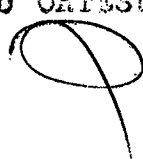
Sanascopione, 33-FASANO (Brindisi)

Il sig. LACIRIGNOLA, assegnatario di alloggio al 1° lotto scala B/1 in Fasano, ha chiesto quietanza liberatoria perché ha completato il pagamento delle rate di ammortamento.

La S.V. pertanto è cortesemente pregata di voler disporre per l'approntamento di quanto è necessario per accogliere la richiesta dell'interessato.

IL PRESIDENTE

(Errico ORFESSI)



MO/ SP/ DV

Fasano, 3 gennaio 1985

OGGETTO: Comunicazione.

Alla Signora Carrara Fiorina Ved. Bianco
Via Nazionale dei Trulli n°148- sc.B

FASANO

e, per conoscenza:

L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Al Prof. PALMISANO Giorgio Amministratore
condominio-Via Viale Longo n°6

FASANO

Ai coniugi PAGNELLI Giuseppe De Luca Madia
Via G. Carducci n°38

FASANO

La presente raccomandata per comunicarvi che con atto per Notar
Avv. Michelina Pezzolla di Fasano, in data odierna abbiamo venduto ai
coniugi Pagnelli Giuseppe e De Luca Madia, domiciliati e residenti a
Fasano alla via G. Carducci n°38, la nostra casa di abitazione posta
in Fasano via Nazionale dei Trulli 150 scala B (già via Taranto scala
B.int.1.=)

Pertanto vi avvertiamo che a partire dal mese di ^{marzo} 1985 il
canone mensile di fitto dovrà essere versato agli acquirenti coniu-
gi Pagnelli De Luca.=

Si avverte, inoltre che il deposito cauzionale di L. 100.000 da voi
prestato è stato passato ai nuovi proprietari Pagnelli-De Luca che
ne risponderanno verso di voi quali depositari.=

L'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, cui la presente vie-
ne inviata per conoscenza, è pregata di prendere nota della presente
comunicazione.=

L'amministratore del condominio è anche pregato di prendere nota del-
la presente per i susseguenti adempimenti.=

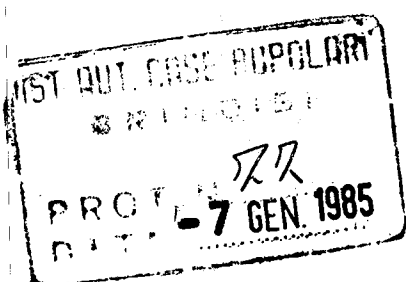
Con Distinti Saluti

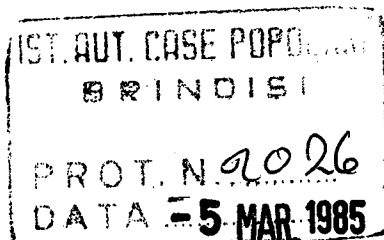
Coniugi

Lacirignola Antonio-Fanizza Filomena

*Fanizza Filomena
Lacirignola Antonio*

RACCOMANDATA





Fasano, li due marzo 1985

OGGETTO: Trasmissione atto di compra-vendita alloggio popolare già di Lacirignola Antonio. =

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARE

BRINDISI

In nome e per conto del sig. LACIRIGNOLA Antonio nato a Fasano il 22 maggio 1920, trasmetto copia del contratto; di compra-vendita della casa assegnata a riscatto al sig. Lacirignola Antonio, in Fasano, 1° lotto, scala B. n. 150 (già via Taranto 144) acquistata dal sottoscritto per atto notar Avv. Michelina Pezzolla di Fasano il giorno 3 gennaio 1985, repertorio 50587. =

Tanto si comunica per il resto a praticarsi da parte di codesto Istituto.

Con distinti ossequi. =

(Pagnelli Giuseppe)

Pagnelli Giuseppe

Via G. Cardicci n. 38
FASANO DI BRINDISI



Repertorio n. 50587

Raccolta n. 12036

Trascritto a Brindisi 1.2.1985 al

n.1647/1423.=

COMPRAVENDITA

(L.1.12.1984 n.795)

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentottantacinque il giorno tre del mese di

gennaio in Fasano nel mio studio a via Forcella n.56.=

Avanti di me avv.Michelina Pezzolla, notaio in Fasano,

iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Lecce

e Brindisi, assistito dagli idonei e a me cogniti testi

signori Bongiorno Vito, impiegato, nato il 12 maggio 1941

a Fasano ove domicilia via Collodi n.23 e Guarini Palma,

impiegata, nata il 7 giugno 1957 a Fasano ove domicilia

via De Nicola n.3.=

Sono presenti i signori

-Coniugi: LACIRIGNOLA ANTONIO, nato il 22 maggio 1920

a Fasano (c.f. LCR NTN 20E22 D508G); pensionato,

FANIZZA FILOMENA, nata il 15 febbraio 1924 a Fasano (c.f.

FNZ FMN 24B55 D508R), pension=ata,

entrambi residenti in Bari alla via Monfalcone n.24 p.VI°.=

- Coniugi: PAGNELLI GIUSEPPE, nato il 23 dicembre 1908

a Fasano (c.f.PGN GPP 08T23 D508Q), pensionato,

DE LUCA MADIA, nata il 20 agosto 1912 a Fasano (c.f. DLC

MDA 12M60 D508A), pensionata,

entrambi residenti in Fasano via Carducci n.38.=

Comparenti della cui identità personale io notaio sono

22 GEN 1985

Registrato a Ostuni il

Mod

Esatte L. 300.000 per INVIM
di cui L. 300.000
e L. 50.000 per Imp. di Trascr.

IL DIRETTORE

(Rizza Dott. Aldo)



	certo.	
	I quali dichiarano: di non esserci parentela in linea	
	retta fra essi contraenti; di avere il numero di codice	
	fiscale su indicato.	
	E mi richiedono per questo atto con cui convengono	
	quanto appresso:	
	- i coniugi Lacirignola Antonio e Fanizza Filomena in	
	regime di comunione legale VENDONO E TRASFERISCONO ai	
	coniugi Pagnelli Giuseppe e De Luca Madia che in parti	
	uguali ed indivise accettano ed acquistano il seguente	
	immobile riveniente da atto autenticato dal notaio Loiacono	
	di Brindisi in data 19.8.1963 registrato a Brindisi il	
	24 detti al n.2324 mod.II e successivo atto autenticato	
	dallo stesso notaio in data 11.7.1980 registrato a Brindisi	
	il 18 detti al n.638 mod.II:	
	"alloggio compreso nel fabbricato sito in FASANO alla	
	via Nazionale dei Trulli n.150 sc.B int.1, posto in piano	
	terra, composto di 2 vani utili (4 vani legali), nei	
	confini a nord con via Taranto, oggi via Nazionale dei	
	Trulli, ad est con Di Zonno Antonio, a sud con via Turati,	
	ad ovest con Pantaleo Giuseppe.	
	Nel N.C.E.U. di Fasano alla partita 5958, ditta relativa,	
	foglio 42, particella 179/7, via Taranto (oggi via Nazionale	
	dei Trulli), P.T., cat. A/3/3, vani 4, r.c. f.696".	
	- La presente vendita viene fatta ad intera consistenza	

ed accettata dai coniugi acquirenti nelle condizioni

tutte, di diritto e di fatto, in cui la casa venduta

si trova e dai venditori si possiede, con i relativi

annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti

e servitù, oltre la proprietà pro quota e l'uso in comune

delle cose indivise del fabbricato.=

- Il prezzo di vendita convenuto fra le parti in complessive

£.15.000.000 (quindicimilioni);

è stato pagato prima della presente stipula dai coniugi

acquirenti ai venditori i quali dichiarano di averlo

ricevuto e pertanto rilasciano ampia quietanza a saldo

con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale.=

- Garantiscono i venditori la buona e legittima proprietà

dell'immobile venduto nonchè la libertà dello stesso

da pesi e gravami di sorta, anche di natura fiscale,

e ne immettono gli acquirenti nel materiale e giuridico

possesso in data odierna con passaggio a profitto e carico

di questi dei relativi vantaggi ed oneri, ivi compresi

quelli condominiali.=

- Gli acquirenti dichiarano che il prezzo pagato corrisponde

all'effettivo valore della casa acquistata per la quale

chiedono le agevolazioni fiscali della legge 1.12.1984

n.795.

A tal fine dichiarano: di aver proceduto all'acquisto

I)
della casa di cui sopra per destinarla a propria abitazione;

II)

di non possedere altro fabbricato a ciò adibito nel Comune di Fasano dove hanno la loro residenza; di non aver usufruito di dette agevolazioni prima d'ora e di trattarsi di casa non di lusso per la legge 408/1949.=

- I venditori mi consegnano la dichiarazione Invim, dichiarano di non agire nell'esercizio di impresa, arte o professione e chiedono per la stessa legge 795 la riduzione al 50% della relativa imposta.

- Le spese tutte come per legge.= I) si sostituisca "volendo adibirla"; II) adde "o porzione di fabbricato".= Ri-chiesto io notaio ho redatto il presente atto che ho letto presenti i testi alle parti le quali da me interpellate lo dichiarano conforme alla loro volontà.=

Dattiloscritto da persona di mia fiducia su di un foglio per facciate quattro fin qui.=

Leone Francesco

Famigga Filomena

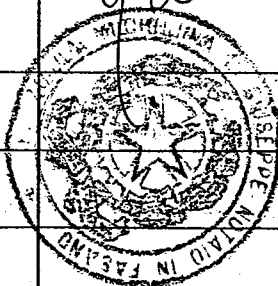
Pagnoli Giuseppe

Beluso Maria

Vito Bongiorno

Giuseppe Beluso

U. Campella



20/10/1956

SIG. LACIRIGNOLA ANTONIO

Via Garanto Palazzina n.1

case popolari scala B int.I

F A S A N O

966

Amm/vò

8/10/1956

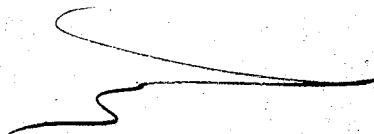
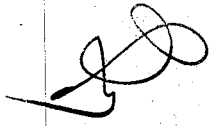
Autorizzazione.-

In accoglimento della Sua istanza dell'8 c.m., La auto
rizzo ad apportare le modifiche richieste, fermo restando l'im
pegno di ripristino, a Sue spese, nel caso di rilascio dell'al
loggio.-

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

PA/MI/gi.



Ill.mo Presidente dell'Ente Autonomo Case Popolari

BRINDISI

1° lotto

PROT. N. 966
9 OTT. 1956

Il sottoscritto LACIRIGNOLA Antonio di Vito, affittuario dell'alloggio in locazione di appartenenza a codesto Istituto, sito in Fasano (Brindisi), alla via Taranto - Palazzina n° 1, scala B, int. 1, con la presente rivolge rispettosamente istanza affinché la S.V.Ill.ma si compiaccia esaminare l'opportunità di concedergli l'autorizzazione ad elevare un tramezzo nell'alloggio suddetto, in modo da formare uno sgabuzzino adiacente al vano adibito a camera da pranzo, nonché, una volta chiuso detto sgabuzzino, ad aprire una porta che dall'ingresso dà adito alla camera da pranzo. Inoltre ad aprire una piccola finestra-luce che dallo sgabuzzino stesso dà alla cucina.

Ciò in conformità allo schizzo di cui l'allegata piantina. Chiede l'autorizzazione in questione in quanto l'angolo, dove ha in animo di creare uno sgabuzzino, attualmente è inservibile all'uso della camera da pranzo e, se, invece, si potesse creare il piccolo vano in questione, lo utilizzerebbe come comodità in sostituzione alla cantina che nel frabbricato non esiste.

I lavori saranno fatti a spese dello scrivente e ad arte, senza alterare comunque l'estetica dell'alloggio e, eventualmente, si assoggetta al parere dei periti di codesto Istituto.

Sicuro che la presente verrà presa nella dovuta considerazione, anticipatamente ringrazia ed ossequia.

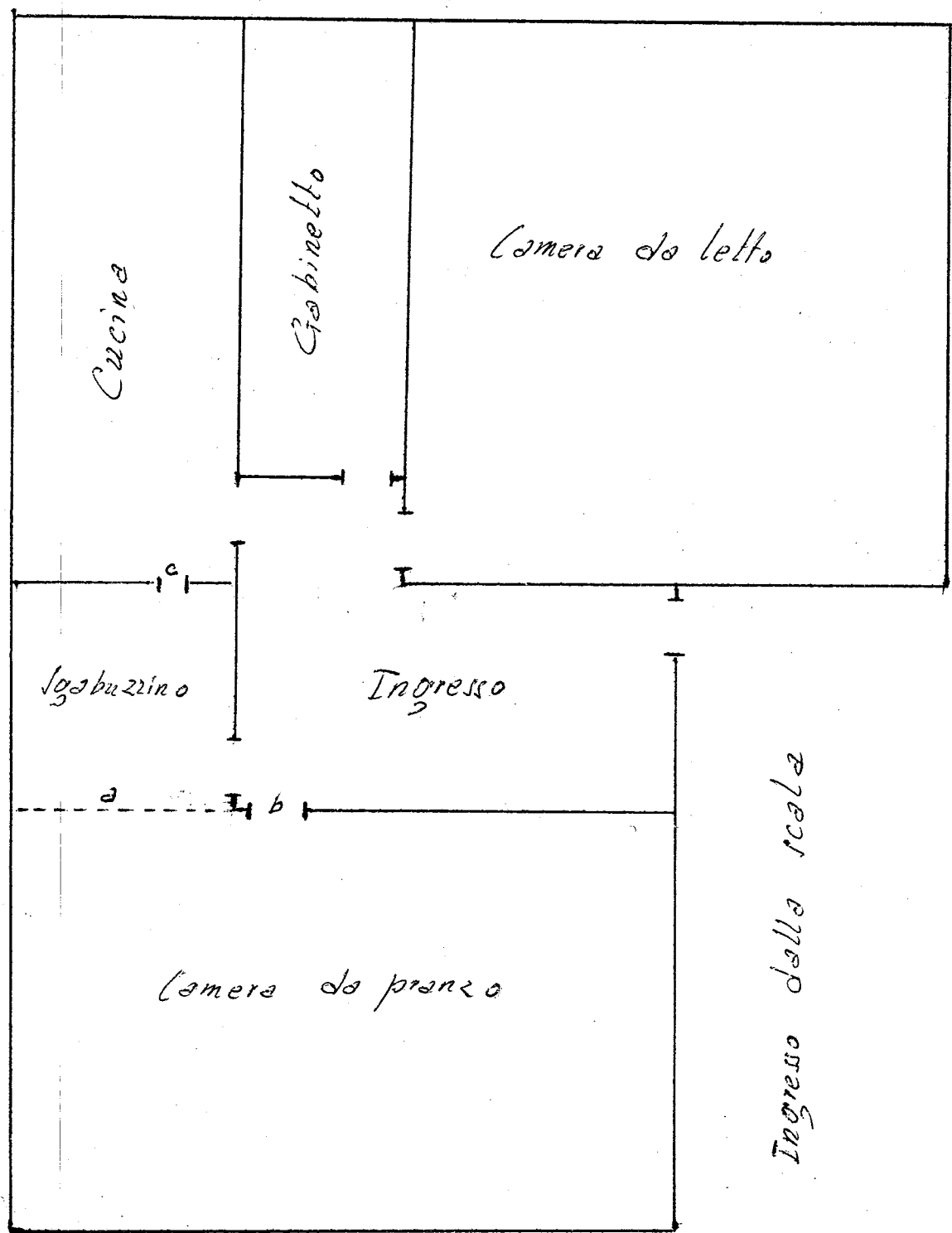
Lacirignola Antonio
Via Taranto - Palazzina n° 1
FASANO

Fasano li 18 Ottobre 1956

*nulla osta a
L'autorizzazione va fatta
alle solite condizioni.
18/10/56*

Lacirignola Antonio di vito

Affitto della Palazzina n° 1 - Scala B - Int. 1
Via Taranto - FASANO



a = Tramezzo da costruire m. 2.15 di lung. x m. 3 di alt.

b = Porta da costruire

c = Piccola finestra da costruire

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7226

Brindisi, li 10-8-61

AL SIG. Lucinifida Antonio

Lotto 1° Scala B Int. 1

Via fu Taranto

Marano

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.189 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.65 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 5.121 come specificato nel seguente dettaglio:

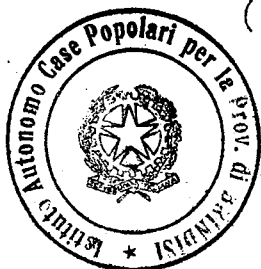
a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.189</u> vano per vani <u>3.65</u> £ .	<u>4.340</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>131</u>
	<u>5.121</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

[Handwritten signature]

29/12/1952

Sig. LACIRIGNOLA ANTONIO

Agente di P.S.

Polizia Ferroviaria

BRINDISI

5854
Amm.

Asssegnazione di alloggio.

Le comunico che la Sua istanza 15 novembre u.s., intesa ad ottenere l'assegnazione di un alloggio alle Case Popolari di Fasano, è stata accolta.

La invito pertanto a presentarsi a questa sede (Via Casimiro) per la stipula del contratto, munito di un assegno bancario intestato all'Istituto Autonomo Case Popolari, dell'ammontare di £. 6.322= per:

canone anticipato fitti dal 10/1 al 10/2/53	£. 2.400=
acqua consumo normale " "	" 340=
Ige 3% " "	" 82=
Cauzione	" 3.000=
Deposito spese contrattuali	" 500=
<u>T O T A L E</u>	<u>£. 6.322=</u>

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo Vallarino)

Sp/mi

*Offendele mio
ordine primo d.
feeling parte arrivo
all'intermitta
21/12/12*

Antoni
ILL.mo Sig. Presidente dell'Ente Autonomo Case Popolari

BRINDISI

Il sottoscritto LACIRIGNOLA Antonio di Vito, Guardia di P.S. in servizio presso Il Posto di Polizia Ferroviaria di Brindisi, rivolge rispettosamente istanza affinché la S.V. Ill.ma si compiacca esaminare l'opportunità di concedere, per sé e famiglia, un alloggio in locazione, in Fasano, delle Case dell'Ente Autonomo Case Popolari. È presente di essere ammogliato con 1 figlio e di vivere in queste precise condizioni:

- La moglie col bambino di anni 1 e mezzo presso la suocera, in Fasano, via Calefati N° 5.
- Egli convive in caserma, in Brindisi, presso il Comando ove presta servizio.

Possibilità di ottenere un alloggio a Brindisi, data la penuria che ivi esiste, è un'utopia e, pertanto, si rivolge caldamente alla S.V. Ill.ma onde, se possibile, gli conceda una abitazione a Fasano, anche se per motivi del suo servizio, potrà stare vicino alla famiglia solo saltuariamente.

Speranzoso che la presente venga favorevolmente accolta, sentitamente ed anticipatamente ringrazia.-

La Guardia di P.S.

Lacirignola Antonio

Brindisi, li 15.II.1952 -